

LA SENTENZA

UN PRECEDENTE

DECISIONE APRIPISTA

Su ricorso di un giudice tributario la Commissione ha stabilito un principio valido per tutti i magistrati

«Una tassazione separata per i pagamenti effettuati con ritardo»

• «Tutte le somme pagate in ritardo devono essere assoggettate a tassazione separata e non ordinaria». Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Lecce, terza sezione, (presidente Perna, relatore Costantini) con la sentenza 1732, tra le prime in Italia, accogliendo il ricorso di un giudice tributario.

In sostanza, a seguito della sentenza numero 142/2014 della Corte Costituzionale, sono state dichiarate illegittime tutte le norme che prevedevano la tassazione ordinaria per i compensi pagati in ritardo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai giudici tributari e ciò era in contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione.

A seguito di tale sentenza, un giudice tributario di Lecce ha chiesto il rimborso delle maggiori somme pagate in relazione alla diversa tassazione ma il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ritenuto di accogliere l'istanza, ritenendo il tardivo pagamento un semplice ritardo fisiologico, come tale non soggetto a tassazione separata.

Invece, i giudici leccesi, in accoglimento delle tesi difensive dell'avvocato Maurizio Villani, hanno precisato che non sono soggette a tassazione separata soltanto quelle somme pagate entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, in base al cosiddetto prin-

cipio di cassa allargata, mentre tutte le somme pagate dopo la suddetta data devono essere assoggettate a tassazione separata e, di conseguenza, devono essere rimborsate, con gli interessi, tutte le somme pagate in eccedenza.

«Questa sentenza è importante - spiega l'avvocato Villani - non solo perché riguarda tutti i giudici tributari d'Italia ma, soprattutto, perché conferma il

principio che per le imposte sui redditi il legislatore ha inteso ricomprendere nel regime di applicazione dell'aliquota media soggetta a tassazione separata tutti i compensi versati in ritardo, oltre la suddetta data del 12 gennaio, includendo tutte le cause indipendenti dalla volontà delle parti».

Il Mef con una rigida interpretazione ha cercato di non rimborsare le somme



VIA RUBICHI

La Commissione tributaria provinciale; nel riquadro l'avvocato Maurizio Villani

richieste e questo comportamento, sconfessato dai giudici leccesi, è un'ulteriore dimostrazione che la giustizia tributaria non può essere gestita dal Mef ma da un organismo terzo ed indipendente, come per esempio il Ministero della Giustizia o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come più volte sollecitato nei vari scritti e nei vari convegni dall'avvocato Villani.